



Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI
GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI
APPROVATE DA ALTRI ENTI LOCALI**

Approvato con Deliberazione del Presidente n. 51 del 26/2/2024

INDICE

ARTICOLO 1.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 2.....	3
UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI LOCALI.....	3
ARTICOLO 3.....	3
MODALITÀ DI UTILIZZO	3
ARTICOLO 4.....	4
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE	4
ARTICOLO 5.....	4
ITER PROCEDURALE UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI LOCALI.....	4
ARTICOLO 6	5
TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	5
ARTICOLO 7	5
DISPOSIZIONI FINALI.....	5

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti locali, specificatamente Comuni e Province, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per i posti da ricoprire.
2. Il presente Regolamento è formulato ed attuato nel rispetto dei principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.

ARTICOLO 2 UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI LOCALI

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti locali alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione e l'immissione in ruolo di nuovi dipendenti.
3. Ai fini di tale facoltà riconosciuta all'Ente, potranno essere prese in considerazione le graduatorie approvate da parte dei Comuni e delle Province.

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate.
2. La scelta di utilizzare lo strumento dello *"utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti"* deve potersi rilevare nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, contenuto nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia, nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.

3. Il procedimento si concretizza, previo ottenimento di apposita autorizzazione all'utilizzo della graduatoria definitiva da parte dell'Ente che la detiene, mediante sottoscrizione di accordo convenzionale, atto negoziale contenente regole e modalità di utilizzo della graduatoria. In alternativa è sufficiente uno scambio di lettere atto a sancire l'intesa ed il consenso degli Enti interessati (così sentenza TAR Veneto, n. 864/2011), da perfezionarsi con l'adozione di atto assunto in via esclusiva dal competente Dirigente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001.
4. L'utilizzo può essere disposto per assunzioni presso la Provincia di Foggia a tempo indeterminato o determinato, ma si potrà attingere solo da graduatorie a tempo indeterminato.
5. Per l'utilizzo vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire presso la Provincia di Foggia e quello in graduatoria. L'utilizzazione delle graduatorie di altro Ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico ed economico. Il profilo professionale deve essere uguale o assimilabile.

ARTICOLO 4

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

1. Tra le graduatorie in essere che rispettano i criteri di cui all'art. 2 comma 3, l'individuazione di quella alla quale attingere avverrà, in primis sulla base del cd. "ambito territoriale" applicando il seguente ordine di priorità:
 - a. Comuni appartenenti alla Provincia di Foggia
In caso di pluralità di graduatorie offerte si procederà a scegliere quella eventualmente disponibile del Comune capoluogo;
 - b. Province e Comuni appartenenti alla Regione Puglia
In caso di pluralità di graduatorie offerte, si individuerà quella più recente, in riferimento all'anno di avvenuta approvazione, non considerando per lo scopo il giorno ma solo il mese e l'anno.
In caso di più graduatorie approvate nello stesso anno e mese, si procederà a scegliere la graduatoria dell'Amministrazione più vicina in termini chilometrici.
2. Nell'ipotesi in cui nessuno degli idonei non vincitori della graduatoria individuata accetterà l'offerta di assunzione, si procederà a dichiarare estinta la possibilità di attingimento da detta graduatoria e si procederà all'attingimento dalle altre graduatorie disponibili.

ARTICOLO 5

ITER PROCEDURALE UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI LOCALI

1. Al fine di individuare la graduatoria a norma del precedente art. 4 si procederà come di seguito:

- a. il Servizio Sviluppo Risorse Umane procede via PEC a formulare espressa richiesta di utilizzo di graduatoria a tutti i Comuni del primo ambito territoriale secondo l'ordine espresso dall'articolo precedente; in ipotesi di richiesta infruttuosa (negativa ovvero inevasa nel termine di gg. 10 dalla ricezione della pec) si procederà a formulare espressa richiesta di utilizzo di graduatoria a tutti gli enti del secondo ambito territoriale secondo l'ordine espresso dall'articolo precedente;
 - b. in presenza di Ente che dichiari disponibilità ad addivenire alla definizione dell'accordo da concretizzarsi secondo quanto stabilito dall' articolo 3, co. 3 si prevede che, agli idonei individuati in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, venga assegnato un termine di cinque giorni per comunicare la propria disponibilità in ordine all'assunzione;
 - c. il perfezionamento dell'assunzione rimane subordinato al rilascio di attestazione da parte del Responsabile del Servizio Personale dell'Amministrazione titolare della graduatoria che riporti l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di impossibilità all'attingimento da detta graduatoria.
2. La Provincia di Foggia si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

ARTICOLO 6 TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, non possono essere diffusi o pubblicati on line dati personali relativi ai candidati se la loro pubblicazione non è resa obbligatoria da disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web istituzionale della Provincia di Foggia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione livello 1 "Disposizioni generali", sottosezione livello 2 "Atti generali".

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento si intende integrato dalle disposizioni dei vigenti Regolamento delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego e Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto non direttamente disciplinato.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.

3. In caso di successiva emanazione di norme, legislative o contrattuali, in contrasto con il presente regolamento si applicano le norme sopraggiunte, nelle more dell'adeguamento del regolamento stesso.